

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Cos'è

È l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. I suoi scopi sono perciò:

- A) accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore viene destinato;
- B) diagnosticare il più precocemente possibile conseguenze dannose per la salute causate dallo svolgimento del lavoro;
- C) giudicare l'idoneità del lavoratore alla sua mansione specifica.

La sorveglianza sanitaria è affidata al medico dell'azienda (cosiddetto "medico competente"), che può essere dipendente o consulente del datore di lavoro.

L'opera del medico è obbligatoria se nel lavoro ci sono rischi per la salute che comportano - in base a prescrizioni di legge - accertamenti preventivi e periodici (visite mediche ed esami specialistici), che sono interamente a carico del datore di lavoro.

Quando è obbligatoria

In base alla normativa, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori:

- A) esposti agli agenti chimici pericolosi classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 (art. 229 dlgs 81/2008); ciò a meno che i risultati della valutazione dei rischi abbiano dimostrato che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di prevenzione adottate sono sufficienti a ridurre il rischio;
- B) addetti alla movimentazione manuale di carichi (art. 168 dlgs 81/2008);
- C) addetti ai vdt (videoterminali) (art. 176 dlgs 81/2008), vale a dire i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotti le interruzioni (una pausa di 15 minuti ogni due ore);
- D) la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione, pari a 85 dB (A) e i lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, pari a 80 dB(A), su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità (art. 196 dlgs 81/2008);
- E) esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione (artt. 201 e 204 dlgs 81/2008);
- F) esposti a campi elettromagnetici (campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici e elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz, artt. 207 e 211 dlgs 81/2008);
- G) esposti alle radiazioni ottiche artificiali (art. 218 dlgs 81/2008);

H) addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate (art. 259 dlgs 81/2008).
L'amianto è vietato dal 1992 (legge 27-03- 1992, n. 257);

I) esposti ad agenti biologici, qualora la valutazione del rischio ne rilevi la necessità (art. 279 dlgs 81/2008);

j) esposti a radiazioni ionizzanti (dlgs 26 maggio 2000, n. 241);

k) addetti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi (art. 157 dpr 1124/1965).